



# COMUNE DI MONTE MARENZO

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

## DELIBERAZIONE N.18

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** *DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2010. CONFERMA MISURE ANNI PRECEDENTI.*

L'anno duemiladieci, addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle regolarità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		P	A
CATTANEO ANGELO GIOVANNI	SINDACO	1	
ISACCO PIERLUIGI	ASSESSORE		1
COLOMBO MAURO	ASSESSORE		1
GREPPI RENATO	ASSESSORE	1	
CHIARI ORNELLA	ASSESSORE	1	
		-----	-----
		3	2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Vitale dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cattaneo Angelo Giovanni - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 26.04.1994, esecutiva a norma di legge, era stato approvato il Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e le relative tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28.01.1997, con la quale si erano apportate delle modifiche al regolamento della T.O.S.A.P.;

Richiamato

- l'art. 51, 2° comma, lettera a) del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, con il quale veniva abolita, a far tempo dall'1/01/1999, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 63 del citato decreto legislativo che prevedeva la facoltà per i Comuni di assoggettare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di apposito canone (COSAP);

Atteso:

- che l'art. 31, 14° comma della Legge 23/12/1998, n. 448 ha abrogato la lettera a) del 4° comma dell'art. 51 del D.Lgs 446/97 (facendo così venir meno l'abrogazione ex lege della TOSAP);
- che il comma 20° del medesimo articolo 31 ha previsto la mera facoltà per i comuni di escludere l'applicazione della TOSAP nel proprio territorio, ferma restando la possibilità di introdurre il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che l'Ente non si è avvalso della suddetta facoltà e che, pertanto, è stata confermata l'applicazione sul territorio comunale della TOSAP;

Visto:

- il Capo II del Decreto Legislativo 15/01/1993, n. 507 con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie;
- il D.Lgs 28/12/1993, n. 566 che ha modificato le norme suddette;
- l'art. 27 - comma 8 - della Legge 28/12/2001 n. 448 con il quale è stato stabilito che il termine per l'approvazione delle tariffe è quello fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che questo Comune agli effetti dell'applicazione della tassa, sulla base della popolazione residente al 31/12/2009 corrispondente a n. 1989 abitanti, risulta appartenere alla classe V;

Visto che l'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.05.2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

Verificato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 18.02.2009, esecutiva a norma di legge, si era provveduto alla conferma delle tariffe previste per l'anno 2008 anche per l'anno 2009;

Visto, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 17.12.2008 si è provveduto a prorogare al 31.12.2010 alla Duomo GPA Srl di Milano l'incarico del servizio di accertamento e riscossione della Tosap;

Visti i sottoriportati pareri

*UFFICIO DI RAGIONERIA*

Il sottoscritto Aliverti Dario, ragioniere del Comune;  
Vista la proposta della deliberazione;  
Visto il decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000;  
Rilevata la regolarità sotto il profilo tecnico dell'atto;

***ESPRIME***

parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Aliverti Dario

*UFFICIO DI SEGRETERIA*

Il sottoscritto Vitale dr. Salvatore, Segretario Comunale;  
Vista la proposta della deliberazione;  
Visto il decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000;

***ESPRIME***

parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vitale dr. Salvatore

A voti unanimi, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:

**DELIBERA**

1. Di confermare le tariffe applicabili alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche applicate nel 2009 e riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Di disporre l'invio in copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio DUOMO GPA S.R.L., per l'immediata applicazione;
3. Di inoltrare copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs 507/93.
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Cattaneo Angelo Giovanni

L'ASSESSORE  
Isacco Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vitale dott. Salvatore

---

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 23.02.2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23.02.2010 al 09.03.2010.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì 23.02.2010

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art. 125, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. (composta di n. 4 fogli + allegato)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì 23.02.2010

---

**ALLEGATO 1**  
**Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20.02.2010**  
**Allegato al regolamento per l'occupazione di spazi**  
**ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa**

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	Euro	17,56	(L. 34.000.=)
Categoria seconda	Euro	8,78	(L.17.000.=)

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione fino ad un terzo):

Categoria prima	Euro	5,85	(L. 11.333.=)
Categoria seconda	Euro	2,93	(L. 5.666.=)

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

omissis

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

omissis

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 %):

omissis

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90 %):

omissis

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90 %):

omissis

H) omissis

I) Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare e' la seguente:

Per ogni utenza e per anno Euro 0,77 (L. 1.500.=) con un minimo di Euro 516,46 (L.1.000.000.=)

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.  
omissis

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.  
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	Euro	12,91 (L. 25.000.=)
Zona limitrofa	Euro	10,33 (L. 20.000.=)
Sobborghi e zone periferiche	Euro	5,16 (L.10.000.=)

N) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	Euro	30,99 (L. 60.000.=)
Zona limitrofa	Euro	25,82 (L. 50.000.=)
Sobborghi e zone periferiche	Euro	15,49 (L. 30.000.=)
Frazioni	Euro	5,16 (L. 10.000.=)

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita', maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima Euro 1,03 (L. 2.000.=)

Categoria seconda Euro 0,52 (L. 1.000.=)

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui e' classificato il territorio comunale, la tariffa viene cosi' graduata:

1.) fino a 6 ore (riduzione del 50% ) e fino a 14 giorni:

Categoria prima Euro 0,52 (L. 1.000.=)

Categoria seconda Euro 0,26 (L. 500.=)

2.) da 6 a 12 ore (riduzione del 30% )

Categoria prima Euro 0,72 (L. 1.400.=)

Categoria seconda Euro 0,36 (L. 700.=)

3.) oltre a 12 ore e fino a 24 ore

Categoria prima Euro 1,03 (L. 2.000.=)

Categoria seconda Euro 0,52 (L. 1.000.=)

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione fino ad un terzo)

Categoria prima Euro 0,34 (L. 666.=)

Categoria seconda Euro 0,17 (L. 333.=)

C) OMISSIS

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) OMISSIS

H) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 %.

D) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche con occupazione superiore a 10 mq. culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) e' ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa e' determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.	Euro 7,75	(L. 15.000.=)
b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.	Euro 11,62	(L. 22.500.=)

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg.	+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 50%
c) di durata superiore a 180 gg.	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.